

Rapporti e iniziative con Paesi non appartenenti all'Unione europea

Nel corso del 2015 l'Autorità ha accresciuto il proprio impegno a livello internazionale, al fine di rafforzare le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale, di esportare il proprio modello di regolazione e di promuovere quadri regolatori sempre più omogenei e armonizzati, anche in aree esterne all'Unione europea. In coerenza con il suddetto approccio, l'Autorità ha collaborato e interloquuto con le istituzioni europee e internazionali per contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono o rallentano la condivisione di regole comuni in campo energetico. Il delicato ruolo di intermediazione che l'Autorità è chiamata a svolgere a livello internazionale, tra centri di produzione e centri di applicazione di regole comuni, richiede un consistente livello di trasparenza e un elevato tenore reputazionale a sostegno dell'*accountability*. A tal fine, l'Autorità ha promosso azioni atte a rafforzare il proprio ruolo di regolatore di riferimento nella regione dei Balcani e nel bacino del Mediterraneo, che rappresentano aree geografiche di primaria importanza per il sistema energetico italiano, in virtù delle crescenti attività, in termini di nuovi investimenti in infrastrutture energetiche già in corso o previsti per i prossimi anni, che richiedono un adeguato e stabile scenario regolatorio di riferimento.

Mercato dell'energia dei Paesi del Sud-Est Europa

Anche nel 2015 l'Autorità ha contribuito ai lavori di implementazione del Trattato che istituisce la Comunità energetica (EnCT) del Sud-Est Europa (cfr. Capitolo 1 del Volume II della *Relazione Annuale* 2015), partecipando a tre riunioni plenarie dell'*Energy Community Regulatory Board* (ECRB), ai due *Fora* e alle riunioni dei tre Gruppi di lavoro (in totale, nove nell'ultimo anno).

Nel 2015 l'attività di ECRB si è incentrata in gran parte sull'analisi e sulla valutazione della proposta di riforma dell'EnC, promossa dal gruppo di esperti (*High level reflection group*) nominato dal Consiglio dei ministri della EnC già nel 2014. In particolare, i temi di interesse per i regolatori balcanici hanno riguardato il rafforzamento della

cooperazione tra ECRB e ACER e il riparto delle rispettive competenze, in merito alla regolazione delle infrastrutture transfrontaliere di collegamento tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi EnC confinanti. L'obiettivo, condiviso dalla Commissione europea, consiste nel colmare la lacuna esistente nella legislazione vigente e nell'individuare un soggetto responsabile per le questioni transfrontaliere sui confini tra le due aree. L'eventuale affidamento all'ACER di tale ruolo richiede la modifica del regolamento (CE) 713/2009.

Al fine di promuovere la cooperazione tra ECRB e ACER, quest'ultima ha acconsentito a partecipare ai Gruppi di lavoro, in qualità di osservatore, dei regolatori delle parti contraenti dell'EnCT che avessero dato effettiva attuazione al Terzo pacchetto energia sia nella legislazione primaria sia nella normativa secondaria. Nelle more è previsto che il Segretariato della EnC partecipi ai gruppi di lavoro dell'ACER. Sempre al Segretariato è stato, inoltre, affidato il compito di certificare lo stato di attuazione del Terzo pacchetto energia in ciascuna delle parti contraenti.

Inoltre, in un'ottica di collaborazione con le istituzioni multilaterali dei regolatori dell'energia, l'Autorità ha preso parte ai lavori del secondo incontro tra MEDREG (*Mediterranean Energy Regulators*) ed ECRB ad Atene, il 29 settembre 2015.

Per quanto concerne il settore elettrico, nell'*Electricity Working Group* (EWG), che da dicembre 2014 è presieduto congiuntamente dai regolatori italiano e serbo, si è deciso di affidare all'Autorità anche il coordinamento della *task force* sull'apertura dei mercati elettrici all'ingrosso nella regione balcanica.

Nello specifico, l'Autorità, in linea con le indicazioni della Commissione europea, si è fatta promotrice del futuro recepimento e dell'attuazione, presso le parti contraenti, del regolamento (UE) 1222/2015 in materia di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni (CACM), rappresentando tale istanza in tutte le sedi di discussione previste dall'EnC: Gruppi di lavoro, Collegio dei regolatori, Forum di Atene (3 giugno 2015). Sempre in quest'ottica, l'Autorità ha partecipato ai lavori preparatori delle *policy guidelines*

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

formulate dal Segretariato dell'EnC nel settembre 2015, in tema di promozione di mercati elettrici organizzati dalle parti contraenti, focalizzando il suo contributo sulla questione dell'armonizzazione delle regole adottate da ciascuna parte nell'ambito del quadro regolatorio europeo.

Un altro tema affrontato nel 2015 da ECRB è stato quello della trasparenza del mercato elettrico, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 543/2013 del 14 giugno 2013, sulla presentazione e sulla pubblicazione dei dati relativi ai mercati dell'energia elettrica. In questo ambito, l'Autorità ha partecipato al progetto di monitoraggio dei flussi transfrontalieri che interessano la regione, fornendo i dati acquisiti da Terna.

Per quanto concerne il settore del gas naturale, l'ECRB, in virtù dei poteri a esso assegnati dal Trattato, ha espresso parere favorevole sulla certificazione preliminare effettuata dal regolatore albanese ERE¹⁰ della società *Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG)*¹¹, quale operatore indipendente (*Independent Transmission Operator - ITO*) del gas naturale. Tuttavia, l'ECRB ha raccomandato al regolatore ERE di approfondire i requisiti di indipendenza dell'operatore TAP AG, in particolare la sussistenza di misure di salvaguardia contro i rischi di discriminazione commerciale a favore dell'operatore stesso. Inoltre, nel *Gas Working Group (GWG)*, che da dicembre 2014 è presieduto congiuntamente dall'Autorità e dal regolatore croato, sono state approfondite le questioni relative ai diversi sistemi tariffari e alla qualità del gas, con il supporto degli esperti ACER. È stata, inoltre, estesa l'iniziativa regionale gas dell'ACER per il Sud-Est Europa anche alle *Contracting parties* facenti parte dell'EnC. Particolare attenzione è stata rivolta all'avvio di due studi, uno teso a individuare gli indicatori utili al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas, l'altro relativo all'integrazione dei mercati transfrontalieri del gas, nei Paesi dell'area.

Per quanto riguarda i consumatori, il *Customer and retail Working Group (CRWG)*, presieduto dal regolatore della Bosnia Erzegovina, è stato impegnato nell'organizzazione del terzo *workshop* a Bruxelles, organizzato congiuntamente dall'ECRB e dal CEER nel novembre 2015, in materia di mercati *retail*.

Tramite le proprie *task force*, il predetto *working group* ha affrontato in particolare le seguenti tematiche: *retail market entry requirements*, *alternative dispute resolution*, *retail market monitoring electricity and gas*.

Mercato dell'energia nei Paesi dell'Area del Mediterraneo

Nel corso del 2015, l'Autorità ha mantenuto costante il proprio impegno internazionale nell'ambito del bacino del Mediterraneo, in particolare attraverso MEDREG¹², di cui è fondatrice e promotrice. Il 24 maggio a Istanbul, a margine del VI *World Forum on Energy Regulation*, organizzato dal regolatore turco EMRA, ha avuto luogo la 19° Assemblea Generale MEDREG, nel corso della quale è stato approvato il rapporto sugli investimenti, *Interconnection infrastructures in the Mediterranean: a challenging environment for investments*, e sono stati forniti dei primi riscontri alle passate riunioni sulle piattaforme elettricità, gas e fonti rinnovabili.

Il 3 dicembre 2015 a Tirana ha avuto luogo la 20° Assemblea Generale MEDREG, nel corso della quale è stato dato atto dei progressi nel processo di integrazione dei mercati energetici del Mediterraneo.

Durante l'incontro sono stati, inoltre, approvati i principali rapporti dei gruppi di lavoro tecnici e un documento che descrive i risultati dell'associazione relativamente all'armonizzazione dei quadri regolatori dei Paesi del Mediterraneo; ciò evidenziando come i progressi dei Paesi della sponda Sud siano coerenti con le raccomandazioni che MEDREG ha esplicitato negli anni precedenti, nonché includendo alcuni aspetti rilevanti relativi al processo per la creazione del regolatore marocchino dell'elettricità e di quello egiziano del gas, al rafforzamento della cooperazione istituzionale euro-mediterranea e al miglioramento delle conoscenze sui buoni principi e sulle pratiche regolatorie.

L'Assemblea Generale ha poi approvato la creazione del *Mediterranean financial sounding panel for energy regulation (Med-Fpe)*, che ha l'obiettivo di favorire la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali attive nel settore energetico

¹⁰ Decisione di *Albanian Energy Regulatory Entity (ERE)* n. 130 del 31 ottobre 2015.

¹¹ *Trans Adriatic Pipeline AG* è la società che sviluppa, costruisce e gestisce operativamente il gasdotto TAP, per il trasporto di gas proveniente dalla Repubblica di Azerbaijan. Il percorso del TAP parte dal confine tra Grecia e Turchia, dove si collega al gasdotto turco *Trans Anatolian Pipeline (TANAP)*, e prosegue attraverso i territori di Grecia e Albania fino a collegarsi con il litorale adriatico italiano.

¹² Per la descrizione dell'organizzazione del MEDREG, si rinvia alla *Relazione Annuale 2015*.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

dell'area mediterranea. La creazione del panel segue il lavoro già iniziato dall'Associazione nell'ambito degli investimenti con la pubblicazione di uno specifico rapporto.

Nel 2015 l'Autorità ha visto riconfermato il suo ruolo di Vicepresidente permanente, in virtù del proprio sostegno all'associazione, la cui sede è ospitata presso gli Uffici di Milano dell'Autorità. All'Autorità, inoltre, è stato affidato, attraverso una delega del Presidente del MEDREG, il supporto alla gestione amministrativa, finanziaria e giuridica del Segretariato.

Il ruolo del MEDREG è riconosciuto dalla Commissione europea, con la quale è in essere (dall'ottobre 2013 fino a settembre 2016) un contratto di servizio del valore di circa 3 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attività svolta:

- il *Working Group* Affari istituzionali (INS WG), la cui presidenza è condivisa tra l'Autorità italiana e il regolatore turco (EMRA), ha gli obiettivi di promuovere un più stretto coordinamento tra i membri MEDREG - attraverso la promozione del ruolo e delle competenze delle Autorità di regolazione indipendenti - e di garantire una presenza istituzionale consolidata dell'Associazione a livello internazionale. Particolarmente rilevante è l'attività concentrata sul processo di verifica della *compliance* dei regolatori, mediante una metodologia di confronto interno (*Peer Review Process Methodology*), ai principi condivisi di buone pratiche per il raggiungimento di un quadro regolatorio stabile e armonizzato. È altresì prevista l'estensione di uno studio finalizzato alla definizione di un *Regulatory Outlook* che comprenda dati inerenti alla regolazione su base regionale;
- il *Working Group* Elettricità (ELE WG), la cui Presidenza è condivisa tra il regolatore francese (CRE) e quello algerino (CREG), ha il compito di valutare lo stato attuale dei mercati dell'elettricità e dei quadri normativi nei Paesi MEDREG, nonché i loro possibili sviluppi. Il Gruppo ELE ha la missione di individuare e proporre requisiti di base che contribuiscano sia all'armonizzazione della normativa energetica nella regione MEDREG sia allo sviluppo di un mercato elettrico regionale competitivo, rafforzato e attivo nella regione. Al fine di favorire l'integrazione dei mercati elettrici nel Mediterraneo, il Gruppo ha realizzato il report ELE WG - *Mediterranean Electricity Markets Observatory (Memo) Part 2 - Regional electricity markets*, con l'obiettivo di valutare i progressi relativi all'integrazione dei mercati regionali e sub-regionali attraverso la compilazione di questionari ogni tre anni fin dal 2007;
- il *Working Group* Gas naturale (GAS WG), copresieduto dal regolatore portoghese (ERSE) e da quello greco (RAE), ha realizzato il secondo report sulla trasparenza dei mercati, *2nd Status review on transparency in the Mediterranean region and monitoring of the MEDREG guidelines of good practice (GGP) on transparency*. Il documento ha consentito di verificare i progressi realizzati a livello di trasparenza nel Mediterraneo fin dal 2011, anno cui risale il primo report di valutazione. Nel corso del 2015 sono stati approvati gli studi: *Monitoring the compliance with the Guidelines of good Practice on third party access in the Mediterranean region* e *Work methodology for assessment of competition indicators and market prices within MEDREG members*;
- il *Working Group* Fonti rinnovabili (RES WG), copresieduto dal regolatore algerino (CREG) e da quello spagnolo (CNMC), ha concentrato il suo lavoro sui meccanismi legislativi e normativi utilizzati per promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel bacino del Mediterraneo. È stato, altresì, realizzato il quinto report annuale sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nei Paesi del MEDREG. Inoltre, nel mese di dicembre 2015 si è svolto il primo *webinar*, organizzato con la collaborazione del Gestore dei servizi energetici (GSE), sui meccanismi di implementazione delle garanzie di origine;
- il *Working Group* Consumatori (CUS WG), guidato dall'Autorità sin dall'inizio della sua attività e attualmente in copresidenza con il regolatore israeliano (PUA), ha condotto un'analisi delle politiche di supporto ai consumatori più vulnerabili nei Paesi membri e ha formulato una proposta di attività di comunicazione relativa ai diritti dei consumatori. Inoltre, nell'ottica di promuovere e di incrementare il coinvolgimento dei consumatori nel processo di regolazione, è stato redatto uno studio sulla presenza e sul ruolo delle associazioni dei consumatori nel settore energetico del Mediterraneo. Il gruppo ha, inoltre, realizzato la prima brochure sui diritti fondamentali dei consumatori di energia, che contribuirà a incrementare le informazioni a disposizione degli utenti domestici. Ogni regolatore aggiornerà, dunque, la brochure con i propri dati e la diffonderà a livello nazionale. Il CUS WG ha, inoltre, supportato l'iniziativa *World access to modern energy* (WAME), collegata a EXPO

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

2015, per promuovere un accesso sempre più ampio all'energia, pubblicando un report sul ruolo che il regolatore può svolgere per consentire la diffusione di energia sicura, economica e di facile utilizzo.

A seguito della cessazione della *International Confederation of Energy Regulators* TF (ICER TF), con il coordinamento del regolatore turco EMRA e del Segretariato, MEDREG ha svolto un ruolo di primo piano nella preparazione e nella gestione del VI *World Forum on Energy Regulation*, che si è tenuto a Istanbul dal 25 al 28 maggio 2015. In occasione dell'Assemblea Generale, è stata istituita una nuova *task force* relativa all'implementazione delle piattaforme euromediterranee di cui si dirà di seguito.

A seguito della Conferenza di Roma del 19 novembre 2014, promossa dal Governo italiano in occasione del semestre di Presidenza dell'Unione europea *Building an Euro Mediterranean energy bridge: the strategic importance of Euromed gas and electricity networks in the context of energy security*, sono state lanciate tre piattaforme sul gas naturale, sull'energia elettrica e sulle fonti rinnovabili/efficienza energetica, sotto l'egida della Commissione europea nell'ambito del processo dell'Unione per il Mediterraneo.

L'obiettivo perseguito dalle piattaforme è quello di promuovere il confronto tra i principali *stakeholders* (governi, imprese, istituzioni finanziarie, regolatori, gestori di rete), per supportare lo sviluppo degli investimenti e giungere a una progressiva integrazione energetica dei sistemi e dei mercati euromediterranei.

Nel corso del 2015 la Commissione europea ha avviato i lavori per l'implementazione delle tre piattaforme.

Piattaforma gas. Coordinata dall'Osservatorio mediterraneo dell'energia (OME), è stata ufficialmente lanciata a Bruxelles l'11 giugno 2015 e sono stati approvati i due documenti principali *Term of Reference* e *Background Report*. Gli obiettivi principali della piattaforma sono: promuovere la sicurezza energetica regionale; valutare le situazione attuale ed esaminare i fattori che influenzano gli sviluppi futuri in materia di domanda e offerta di gas; studiare le strutture di mercato esistenti e valutare il livello di apertura del mercato nei diversi segmenti della filiera; promuovere la cooperazione in ambito tecnologico; favorire lo sviluppo di progetti di gas non convenzionale, *onshore* e *offshore*; individuare le esigenze di infrastrutture per lo sviluppo dei mercati energetici nazionali e mediterranei.

Piattaforma elettricità. Il lancio ufficiale della piattaforma è avvenuto in Marocco il 12 ottobre 2015. Nell'ambito della *Roadmap* sviluppata da MEDREG e Med-TSO (Associazione dei TSO del Mediterraneo), che coordinano le attività della piattaforma nell'ambito di un *Memorandum of Understanding* sottoscritto con la Commissione europea e Med-TSO, sono stati proposti quattro step per promuovere la progressiva integrazione dei sistemi e dei mercati elettrici nella regione euromediterranea: definizione di *Interconnected Electricity Exchange Zone* (IEEZ), nelle quali si possano implementare progetti di integrazione e di interconnessioni dei mercati, identificare specifiche *Roadmap* che individuino regole chiare in grado di favorire le effettive integrazioni dei mercati elettrici, forniscano specifici strumenti per migliorare le infrastrutture esistenti, creino condizioni che possano garantire un funzionamento efficiente del mercato e degli scambi di energia, promuovano nuovi investimenti per nuove infrastrutture, offrano supporto politico allo sviluppo di interconnessioni *cross-border*, assicurino che gli interessi dei consumatori siano considerati durante il processo valutativo relativo ai progetti infrastrutturali, aiutino l'integrazione dei mercati elettrici attraverso la progressiva rimozione delle barriere finanziarie, tecniche, fisiche e regolatorie e garantiscano adeguati processi di allocazione della capacità per promuovere piena operatività delle interconnessioni esistenti.

Piattaforma fonti rinnovabili. Coordinata da *Renewable Energy Solutions for the Mediterranean* (RES4MED), si occupa di promuovere misure che favoriscano l'uso di fonti di energia rinnovabile e di strumenti che garantiscano maggiori livelli di efficienza energetica, per incrementare gli investimenti. La *Roadmap* della piattaforma è in via di definizione, le istituzioni che si occupano della stesura sono il *Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency* (RCREEE) e il *Mediterranean association of the national agencies for energy conservation* - MEDENER con il supporto di *Renewable energy solutions for the Mediterranean* - RES4MED. Il lancio ufficiale è previsto nel corso del 2016.

L'Autorità italiana partecipa attivamente all'implementazione dei lavori delle Piattaforme attraverso una propria rappresentanza a tutti i livelli sia dal punto di vista tecnico sia da quello istituzionale. MEDREG ha individuato negli investimenti in infrastrutture energetiche un tema cruciale di confronto tra gli *stakeholders* dell'area del Mediterraneo e a tal proposito ha avviato un processo di consultazione che ha condotto alla realizzazione del già citato *Report* infrastrutture, *Interconnection Infrastructures in the Mediterranean*:

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

a *Challenging Environment for Investments*. Il documento presenta una mappatura dettagliata delle infrastrutture energetiche *cross-border*, esistenti e programmate, soggette a regolazione e rilevanti per il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato energetico del Mediterraneo. Obiettivo della consultazione è stato quello di verificare il quadro delineato, le priorità e i principali ostacoli agli investimenti individuati, contribuendo a predisporre una serie di proposte volte a migliorare le condizioni per favorire gli investimenti in infrastrutture energetiche nel Mediterraneo. A conclusione del processo di consultazione, il 29 aprile 2015 a Sharm El Sheik, nel corso di un *workshop*, sono stati presentati e condivisi i risultati preliminari della consultazione, cui hanno partecipato 37 soggetti (tra cui i governi, *European investment bank* - BEI, CEER, *European bank for reconstruction and development* - EBRD, *Mediterranean transmission system operators* - Med-Tso, *Observatoire mediterraneen de l'energy* - OME, *Regional centre for renewable energy and energy efficiency* - RCREE, RES4MED) di 15 Paesi diversi. Scarso coordinamento tra le Autorità di regolazione e i TSOs, nonché la presenza di barriere sia a livello nazionale sia a quello regionale, come l'assenza di un quadro normativo armonizzato e la debolezza istituzionale, hanno portato alla considerazione che prima di facilitare nuovi investimenti i regolatori MEDREG della sponda sud del Mediterraneo dovrebbero valutare un migliore utilizzo di quelli esistenti. Inoltre, il *Report* presenta una serie di raccomandazioni finali quali: favorire la creazione di un mercato concorrenziale, promuovere una maggiore armonizzazione tra i quadri regolatori nazionali, incrementare l'uso delle infrastrutture nella sponda sud del Mediterraneo, valutare i benefici di nuovi progetti infrastrutturali, promuovere la cooperazione tra regolatori e TSOs, definire un programma di sviluppo decennale per il Mediterraneo e identificare PCI.

Nel mese di giugno 2015 MEDREG ha sottoscritto con *Parliamentary Assembly of the Mediterranean* (PAM) un Protocollo di collaborazione con l'intento di sviluppare azioni comuni, di rafforzare le relazioni istituzionali e di facilitare il lavoro dei parlamenti nazionali nel definire le leggi per il settore energetico. Nel febbraio 2015 a Tirana, a margine della 10° PAM *Plenary Session*, si è svolto un incontro per definire i termini di implementazione della cooperazione; PAM e MEDREG si sono coordinati per veicolare i messaggi di MEDREG a sostegno dei quadri regolatori nazionali dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, promuovendo anche futuri incontri *ad hoc* con i membri dei parlamenti nazionali.

A settembre si è svolta ad Atene la seconda *Round Table* tra MEDREG ed ECRB sul tema del ruolo dei regolatori nella promozione degli investimenti nei settori elettrico e gas dei Paesi del bacino del Mediterraneo. Nel corso dell'incontro presieduto dal Presidente ECRB, è stata sottolineata l'importanza dello scambio delle informazioni tra le due istituzioni, al fine di promuovere *best practices* regolatorie e contribuire all'integrazione dei mercati energetici.

Relazioni bilaterali e con gli stakeholders

Brasile: lo scorso settembre l'Autorità ha incontrato l'Università di Belo Horizonte. L'incontro si è focalizzato sull'approfondimento delle tematiche relative ai costi operativi della distribuzione e della trasmissione elettrica.

Giappone: nel 2015 gli Uffici hanno incontrato i rappresentanti di *stakeholders* giapponesi interessati alla regolazione dei servizi idrici e all'implementazione dei certificati bianchi.

Lettonia: lo scorso giugno, nella sede di Milano dell'Autorità, ha avuto luogo un incontro bilaterale con i rappresentanti del regolatore lettone *Public Utilities Authority of Latvia* (PUC), incentrato sulla continuità della fornitura elettrica, tenendo in considerazione anche alcuni aspetti relativi ai contratti e agli standard tecnici e commerciali.

Moldavia: lo scorso maggio, nella sede di Milano dell'Autorità, ha avuto luogo un incontro bilaterale con i rappresentanti del regolatore moldavo ANRE, incentrato sulla liberalizzazione del mercato elettrico, sull'attività di monitoraggio, sulla regolazione energetica per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, sui principi regolatori relativi alla fissazione delle tariffe elettriche.

Russia: a margine del VI *World Forum on Energy Regulation*, che ha avuto luogo a Istanbul dal 25 al 28 maggio 2015, si è tenuto un incontro tra gli Uffici del regolatore italiano e di quello russo (FTS).

Gemellaggio con il regolatore egiziano (EgyptEra)

Nel 2013 è stato pubblicato, da parte della Commissione europea, un bando per l'implementazione di un gemellaggio, *Twinning*, con il regolatore egiziano EgyptEra, *Strengthening the institutional capacity of the Egyptian electric utility and consumer protection agency*. Il consorzio formato dal regolatore greco (*Regulatory Authority for Energy* - RAE), in qualità di *project leader*, e dal regolatore italiano si

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersectoriale

è aggiudicato il progetto che si focalizzerà sulle modalità di apertura del mercato elettrico in Egitto¹³.

Il gemellaggio segue la promulgazione e l'approvazione della nuova legge per il settore elettrico avvenuta lo scorso luglio e costituirà un ausilio rilevante ai fini della definizione della normativa secondaria. L'RTA (*resident twinning advisor*), che lavorerà al Cairo per l'intera durata del progetto, sarà un funzionario del regolatore greco.

International Confederation of Energy Regulators

L'ICER¹⁴ è stata istituita nel 2009 con lo scopo di rafforzare la collaborazione, il coordinamento e la cooperazione internazionale nel settore dell'energia fra associazioni regionali di regolatori. A essa l'Autorità ha da sempre fornito supporto, tanto da configurarsi come il solo regolatore a essere rappresentato direttamente nello *Steering Committee*, oltre che tramite le associazioni CEER e MEDREG. Dal maggio 2015 la Presidenza ICER è affidata a ERRA (che riunisce i regolatori energetici di Paesi quali USA, Russia, Est Europa, Turchia ecc.), con attività organizzate in quattro gruppi virtuali, *Virtual Working Groups*, relativi all'integrazione dei mercati, all'innovazione tecnologica, alla tutela dei consumatori, nonché alla formazione e allo scambio di *best practices* di regolazione dei mercati energetici. Particolarmente rilevante è stato lo svolgimento del VI *Forum on Energy Regulation*, che ha avuto luogo ad Istanbul dal 25 al 28 maggio 2015, e che ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di partecipanti da tutto il mondo.

OCSE – NER

Avviato anche grazie all'iniziativa dell'Autorità nel 2011, il *Network of economic regulators* (NER) ha visto crescere l'apprezzamento sia da

parte dell'OCSE, come strumento di confronto con le istituzioni indipendenti che operano in settori strategici, sia da parte dei regolatori. Le attività di indirizzo sono state affidate ad un *Bureau*, costituito da cinque regolatori, rappresentativi dei diversi settori della regolazione e della provenienza geografica, presieduto sin dalla sua costituzione e fino a tutto il 2016 dall'Autorità italiana; alle riunioni semestrali, presso la sede OCSE di Parigi, partecipano ormai oltre 70 regolatori di diversi settori (elettricità, gas, acqua, trasporti, telecomunicazioni, servizi ambientali).

Particolare interesse è stato rivolto al tema dell'indipendenza dei regolatori, elemento centrale e imprescindibile per una regolazione che consenta di bilanciare gli interessi dei consumatori e quelli degli investitori, al fine di fornire servizi con elevati standard di qualità a costi minori.

Un nuovo campo di indagine riguarda gli approcci innovativi della regolazione, per esempio mediante l'utilizzo delle scienze cognitive (c.d. *behavioural regulation or nudging*), in base alle quali non si privilegia l'aspetto coercitivo, bensì si indirizza il consumatore verso comportamenti virtuosi considerandone i reali meccanismi decisionali. In questo senso, l'Autorità ha presentato un modello sperimentale messo a punto per valutare come le informazioni di consumo fornite ai consumatori finali consentano di ottimizzare l'utilizzo degli elettrodomestici.

Oltre all'estensione dell'applicazione del metodologia PAFER (*Performance assessment for economic regulators*) ad altri regolatori, per verificare i processi di valutazione delle proprie performance, è stato avviato un nuovo studio in merito al rapporto tra regolazione, promozione degli investimenti e gestione delle infrastrutture, con l'obiettivo di fornire alcuni spunti di riflessione e di formulare una serie di raccomandazioni generali per un corretto sviluppo degli investimenti.

¹³ Per una disamina più approfondita del progetto, si rinvia alla *Relazione Annuale* 2015.

¹⁴ AFUR (*African Forum for Utility Regulators*), ARIAE (*Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía*), CAMPUT (*Canadian Association of Members of Public Utility Tribunals*), CEER, EAPIRF (*East Asia and Pacific Infrastructure Regulatory Forum*), ERRA, MEDREG, NARUC, OOCUR (*Organization of Caribbean Utility Regulators*), RERA (*Regional Electricity Regulators Association*), SAFIR (*South Asian Forum for Infrastructure Regulation*).

Evoluzione della legislazione italiana

Numerosi e significativi sono stati gli interventi normativi che hanno interessato, dal marzo 2015 al marzo 2016, i settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico.

In primo luogo, il 30 maggio 2015 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 la legge 27 maggio 2015, n. 69, *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*. Le norme in essa contenute sono volte a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione del reato di falso in bilancio.

In particolare, l'art. 8 attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) anche l'esercizio della vigilanza e del controllo dei contratti, tra gli altri, di appalto per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. "Codice degli appalti").

Rilevanti le misure introdotte dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014)*, che, all'art. 26, ha modificato il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di recepimento del Terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell'Autorità e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico in materia di:

- Piano decennale di sviluppo della rete elettrica. Sono stati modificati gli artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 93/11 e,

in conseguenza di tale misure, è stato abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65, recante *Regolamento di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas*. Il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente il Piano al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità che lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi e potenziali, rendendo pubblici i risultati della consultazione stessa. Ai fini della revisione e del monitoraggio dell'attuazione del Piano, l'Autorità valuta, altresì, se questo contempra tutti i fabbisogni in materia di investimenti, individuati nel corso della procedura consultiva, e se sia coerente con il Piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo;

- disciplina del bilanciamento di merito economico. Le relative condizioni sono ora stabilite in autonomia dall'Autorità e non più sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della modifica all'art. 32 del decreto legislativo n. 93/11;
- accesso alle infrastrutture transfrontaliere. Le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica sono stabilite in autonomia dall'Autorità che, precedentemente, svolgeva un ruolo consultivo per il Ministero dello sviluppo economico;
- tutela dei consumatori. A essi, a seguito del cambio di fornitore di energia elettrica e gas naturale, deve essere inviata la fattura di conguaglio definitiva non oltre sei settimane dal cambio stesso;

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

- sanzioni amministrative pecuniarie. In deroga alla normativa vigente, che pone una soglia massima in valore assoluto, l'Autorità può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione;
- sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale in caso di persistente violazione dei propri obblighi.

Vale, inoltre, menzionare l'art. 8 che ha modificato la disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall'art. 34, comma 22, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'art. 14 che, in relazione alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, prevede l'istituzione di una banca dati presso il Ministero dello sviluppo economico, denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato", volta a garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Di rilievo, in considerazione dell'attività di tutela del consumatore attribuita a questa Autorità fin dall'emanazione della sua legge istitutiva, anche il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante *Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE* (direttiva ADR per i consumatori). Il provvedimento, infatti, intervenendo sulla Parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*, disciplina le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere, anche in via telematica, che coinvolgono i consumatori e i professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una risoluzione amichevole.

In termini generali, il citato decreto individua le modalità in materia di accesso alle procedure, informazione dei consumatori, trasparenza, efficacia, equità e libertà, che devono essere rispettate dagli organismi ADR; stabilisce i requisiti di professionalità, terzietà, indipendenza e trasparenza per le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie da tali organismi; prevede che il ricevimento della domanda di conciliazione da parte dell'organismo ADR comporti la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza che, in caso di fallimento della procedura, iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti, con modalità

che abbiano valore di conoscenza legale, della mancata definizione della controversia. Il decreto legislativo n. 130/15 stabilisce, inoltre, che le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità, comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono comunque considerate procedure ADR se rispettano i principi, le procedure e i requisiti stabiliti dal decreto legislativo medesimo.

Riguardo all'informazione ai consumatori, la nuova disciplina prevede che i professionisti, che si sono impegnati a ricorrere a uno o più organismi ADR per la soluzione delle liti sorte con i consumatori, debbano darne informazione ai consumatori medesimi indicando gli organismi ADR interessati sia sul proprio sito web - ove esista - sia nelle condizioni generali di contratto, sia nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia a seguito di un reclamo. Tra le altre previsioni, con riferimento ai settori di competenza dell'Autorità, tale decreto statuisce, all'art. 141, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione della controversia, che deve essere esperito necessariamente anche come condizione di procedibilità per l'eventuale successiva azione giudiziale, prevedendo l'attribuzione alla medesima Autorità del potere di regolamentarne le modalità di svolgimento con propri provvedimenti.

Per espressa previsione normativa, le disposizioni del Titolo II-bis si applicano anche alle procedure di conciliazione paritetica disciplinate dai Protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 137 del Codice del consumo, o da Protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali. Relativamente a tali procedure, il decreto legislativo n. 130/15 stabilisce i requisiti specifici di indipendenza e trasparenza, ulteriori rispetto a quelli ordinari, che devono essere rispettati affinché tali procedure possano essere considerate procedure ADR.

Vale evidenziare anche la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, che prevede plurime deleghe legislative da esercitarsi in gran parte entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima: per riformare l'amministrazione statale e la dirigenza pubblica; per migliorare l'opera di digitalizzazione della pubblica amministrazione; per riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; per elaborare *Testi unici* delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative; per riorganizzare la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

economico generale e delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto di diretto interesse dell'Autorità, l'art. 19 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale, volta, in particolare, alla previsione di una disciplina generale in materia di regolazione e di organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, proporzionalità e in conformità delle direttive europee; in sede di attuazione della delega sono previste l'individuazione e l'allocatione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di Governo e le Autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando, nel contempo, gli standard qualitativi dei servizi. Tra gli ulteriori diversi principi cui dovrà attenersi la normativa delegata si rileva anche la definizione sia di regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività, al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese, sia di modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi gli strumenti di tutela non giurisdizionale, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011.

Per l'attuazione della delega di cui al richiamato art. 19 e dell'art.16, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in via preliminare, il 20 gennaio 2016, uno schema di decreto legislativo recante *Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale*, attualmente in attesa di essere inviato alle competenti commissioni parlamentari per il necessario parere.

Tale schema di decreto, da una parte, provvede al riordino della vigente disciplina in materia di servizi pubblici locali – contenuta al momento in numerosi provvedimenti stratificatisi nel corso del tempo e sovente non coordinati tra loro – dall'altra, introduce alcune significative novità normative.

Con riferimento al primo profilo, si segnala che lo schema di decreto fa salva la normativa di settore per il servizio idrico integrato (art. 3), con l'eccezione delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi contenute nello schema di decreto, che sono invece espressamente destinate a prevalere sulle normative di settore. A tal proposito, assume particolare rilievo il disposto dell'art. 7, nel quale si chiarisce che i modelli di gestione dei servizi a rete, tra cui può scegliere l'ente di governo dell'ambito, sono solo tre: l'affidamento mediante

procedura ad evidenza pubblica, l'affidamento a società mista, la gestione diretta mediante affidamento *in house*, con l'esclusione, dunque, del modello della gestione in economia o tramite azienda speciale, espressamente riservata ai soli servizi diversi da quelli a rete (art. 7, comma 1, lett. d).

Con riferimento al secondo profilo, si segnala l'attribuzione all'Autorità, prevista all'art. 16, delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, in particolare, in materia di:

- separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, area geografica e per categorie di utenze, e definizione degli indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- definizione di adeguati livelli di qualità dei servizi e di tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni;
- definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'art. 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato e dei singoli servizi, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, comprese la remunerazione dei capitali e l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei Piani d'ambito.

Il comma 2 dell'art. 16 modifica, altresì, la denominazione di questa Autorità in Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il 30 dicembre 2015 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*. Tra le misure d'interesse, si evidenzia l'art. 1, commi da 152 a 164 che, oltre a ridurre l'importo dovuto per il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, stabilisce la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo presso la residenza del soggetto passivo nel caso in cui esista un contratto per la fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone stesso, suddiviso in dieci rate mensili. Il comma 154 demanda ad un decreto

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei termini, dei criteri, nonché delle modalità per il riversamento all'erario del canone e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, atteso che queste ultime non sono considerate sostituti di imposta. Inoltre, il comma 156 del medesimo art. 1 autorizza lo scambio, tra Anagrafe tributaria, Autorità, Acquirente unico, Ministero dell'interno e Comuni, delle informazioni e, in particolare, dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti esenti, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni. In sede di prima applicazione, la norma specifica che nella prima fattura successiva all'1 luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, e che le imprese elettriche, all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura, acquisiscano anche la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Di interesse anche il comma 670, che dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico (si veda nel seguito il sottoparagrafo "Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali" a p. 43).

Ancora, può menzionarsi il comma 742 del citato art. 1, che assoggetta alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alcune Autorità amministrative indipendenti, tra cui questa stessa Autorità, quali enti e organismi di diritto pubblico che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal Bilancio dello Stato. Nei successivi commi, da 743 a 746, è definita la relativa procedura che fissa, alla data dell'1 marzo 2016, il termine entro il quale i relativi cassieri sono tenuti a versare le disponibilità liquide, attualmente depositate presso gli stessi, nelle rispettive contabilità speciali da aprirsi presso la Tesoreria statale.

I commi da 831 a 836 del medesimo art. 1 intervengono sulla normativa di cui all'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzata a favorire, mediante il coinvolgimento dei clienti finali energivori, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*). In particolare, il comma 831 prevede l'istituzione presso Terna di un Fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 €/MWh per anno, che i concessionari

della potenza assegnata, i quali hanno assunto con Terna l'impegno di finanziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *interconnector*, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*. Il comma 832, al fine di completare la realizzazione di tali infrastrutture, estende di sei anni, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione delle misure di cui al comma 6 dell'art. 32 stesso, produttive di benefici a favore dei soggetti privati finanziatori, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui al già citato art. 32, comma 1, come incrementata ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

Il comma 833 obbliga gli aggiudicatari o cessionari a sottoscrivere il contratto di mandato a Terna, per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture di interconnessione rendono disponibile; ai sensi del comma successivo, tale esenzione ha una durata massima fino a 20 anni.

Infine, vale citare, relativamente all'art. 1, anche il comma 511, che introduce una specifica disciplina per la riconduzione ad equità o per la revisione del prezzo di servizi e forniture nell'ambito di contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore. Al fine dell'adesione dei singoli soggetti contraenti, nel caso in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei 30 giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza di detta risoluzione. Le parti possono chiedere all'Autorità che provvede all'accertamento di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale, ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

Nello scorso dicembre si è anche concluso l'iter di approvazione del disegno di legge recante *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (c.d. "Collegato ambientale"), iniziato il 12 febbraio 2014, come già riportato nella *Relazione Annuale 2014*, ora legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Tra le norme rilevanti in materia di servizio idrico integrato, vale citare l'art. 58 che istituisce, presso la CSEA, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e di depurazione. Il Fondo è finalizzato a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, ed è alimentato tramite una specifica componente della tariffa, da indicare separatamente in bolletta, la cui determinazione è rimessa all'Autorità. Quanto all'attuazione del Fondo, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, siano definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo.

All'Autorità è attribuito, altresì, il compito di definire le modalità di gestione del Fondo medesimo. Con una disposizione integrativa, inoltre, è stato definito l'obbligo, in capo a questa Autorità, di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, sia del provvedimento recante le modalità di gestione del Fondo in questione, sia delle informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

Le disposizioni contenute negli artt. 60 e 61 prevedono, rispettivamente, l'istituzione della tariffa sociale del servizio idrico integrato, nonché le norme in materia di morosità nel servizio idrico integrato. Nello specifico, l'art. 60 prevede che l'Autorità garantisca l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti in situazioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità d'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di governo dell'ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 61 prevede che l'Autorità adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, al fine di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario sulla base di principi e criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La norma prevede poi che sia salvaguardata la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. Ai sensi del citato art. 61, comma 2, è altresì demandata all'Autorità la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

L'art. 62 della medesima legge reca, infine, alcune disposizioni relative all'assetto organizzativo dei servizi. In particolare, modificando l'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/06, la norma prevede che siano fatte salve – in deroga al generale principio dell'unicità della gestione per ogni Ambito territoriale ottimale (ATO), sancito dal decreto legislativo sopra citato – le gestioni del servizio idrico, esistenti in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del menzionato decreto legislativo e che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma in possesso dei citati requisiti, l'ente di governo dell'ambito territorialmente competente deve provvedere all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

Tra le altre disposizioni, si rileva anche l'art. 12 che apporta alcune modifiche alla disciplina dei Sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Viene espunto dalla

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

definizione vigente di SEU il tetto relativo alla potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, nonché quello relativo ai soggetti coinvolti.

Durante l'esame in seconda lettura al Senato della Repubblica, sempre al comma 1 dell'art. 12, è stata poi aggiunta la nuova lettera c), che introduce, all'art. 10 del decreto legislativo n. 115/08, un comma 2-bis, il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) - alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e dai processi di combustione - spettano i Titoli di efficienza energetica (TEE), alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Tra i provvedimenti approvati nei primi mesi del 2016, si segnala la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*.

I principi e i criteri direttivi, che ispirano la delega attribuita al Governo, prevedono l'adozione di procedure non derogabili, il conseguimento di una significativa riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione di opere pubbliche, nonché l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità sia delle procedure di gara sia delle fasi a essa prodromiche. In particolare, l'art. 1 impone, alla lettera h), l'indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali e, alla lettera hhh), l'adozione di una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la definizione di criteri per le concessioni, indicate nella Sezione II del Capo I del Titolo I della predetta direttiva 2014/23/UE. Da segnalare, altresì, la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*.

Il comma 2 dell'art. 3 proroga, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017, il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre si prevede, alla lettera a) del medesimo comma, che l'Autorità provveda ad

aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW. L'Autorità, inoltre, procederà ad adeguare, a decorrere dall'1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della differente natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa. Infine, l'Autorità procederà ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

Di rilievo è anche il comma 2-bis dell'art. 3 che, intervenendo sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, proroga i diversi termini previsti per la pubblicazione dei bandi per gli ambiti territoriali di ogni raggruppamento, sino a un massimo di 14 mesi.

Da ultimo, in relazione ai disegni di legge in corso di approvazione, si evidenzia il disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, attualmente all'esame in seconda lettura della Commissione industria, commercio, turismo del Senato (AS 2085, c.d. "DDL concorrenza"), che al Capo V reca disposizioni in materia di energia.

Gli artt. 26 e 27, come già illustrato nella *Relazione Annuale 2015*, prevedono rispettivamente l'eliminazione, dall'1 gennaio 2018, dei servizi di tutela di prezzo nei settori del gas e dell'energia elettrica. Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, si segnala l'ultimo periodo dell'art. 27 il quale, con riferimento al settore elettrico, stabilisce che l'Autorità disciplini le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale (c.d. "fornitura di ultima istanza"). L'art. 28 prevede, altresì, l'istituzione, presso l'Autorità, di un Comitato tecnico con il compito di garantire la piena confrontabilità delle offerte sul mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, inserite in un apposito portale informatico, da realizzarsi entro il 30 giugno 2016, mentre i successivi articoli introducono ulteriori obblighi informativi a favore dei consumatori, nonché alcune misure necessarie a evitare eventuali effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

L'art. 30 prevede poi, al fine di consentire la verifica al Ministero dello sviluppo economico del raggiungimento di una serie di obiettivi per decretare l'eventuale cessazione del regime di maggior tutela, che l'Autorità trasmetta al predetto ministero, entro il 30 aprile 2017, un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas, con specifico riferimento a una serie di indicatori. Il mancato raggiungimento degli obiettivi connessi ad almeno uno dei citati indicatori dà luogo a una proroga di sei mesi delle scadenze di cui ai citati artt. 26 e 27.

Al fine di garantire la trasparenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas, l'art. 34 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un elenco dei soggetti abilitati alla vendita dell'energia elettrica ai clienti finali. I requisiti e le modalità per l'iscrizione a tale elenco sono stabiliti con decreto ministeriale, sentita l'Autorità.

È attualmente all'esame del Senato anche lo schema di decreto legislativo recante *Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE* (Atto n. 273).

Tale schema, composto da tre articoli, contiene le numerose e dettagliate modifiche e integrazioni da apportare al decreto legislativo n. 22/07, ai fini del corretto recepimento della direttiva 2014/32/UE, che riguardano, in particolare, l'aggiornamento e la correzione della terminologia del decreto legislativo ora in vigore, per adattarla e adeguarla a quella della direttiva oggetto di recepimento. In particolare, esso disciplina le procedure di valutazione della conformità degli strumenti di misura e individua il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale di notifica, determinando nuove sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali.

Altro rilevante intervento normativo nei settori di competenza dell'Autorità è il disegno di legge recante *Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento* (AC 2212), attualmente all'esame, in prima lettura, della Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera.

Il provvedimento si pone come finalità quella di dettare i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Infine, vale evidenziare anche il disegno di legge recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015* (AS 2228). Nella versione all'esame in prima lettura, tale disegno di legge detta, all'art. 19, disposizioni specifiche con lo scopo di sanare definitivamente la procedura di infrazione n. 2014/2286, allo stadio di messa in mora ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno, rispettivamente, dell'energia elettrica e del gas naturale. In particolare, tale norma interviene sulla delimitazione delle competenze attribuite all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico relativamente alla definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, all'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, alle sanzioni per violazione degli obblighi riconducibili ai provvedimenti dell'Autorità, nonché alla sovrapposizione di due istituti diversi: quello relativo alla vulnerabilità del cliente e quello riferito al cliente protetto nel settore del gas.

Rapporti con il Parlamento, il Governo e altre istituzioni

Segnalazioni

Segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla disciplina dei bonus elettrico e gas

Con la segnalazione 18 giugno 2015, 287/2015/I/com, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, ha sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali alcuni aggiustamenti in tema di bonus sociale.

In particolare, la segnalazione, nel riproporre e confermare tutte le osservazioni presentate nella precedente segnalazione del 12 giugno 2014, 273/2014/I/com, sul medesimo tema, le completa relativamente ai seguenti aspetti:

- criteri di ridefinizione del bonus sociale elettrico per i clienti in disagio economico;
- compensazione degli ulteriori consumi elettrici per i clienti senza bonus gas;
- semplificazione nella individuazione della fornitura da agevolare.

Nel dettaglio, con la segnalazione in esame, l'Autorità, evidenziando come in assenza di interventi correttivi, l'introduzione della riforma tariffaria comporterebbe per la grande maggioranza dei clienti ammessi al bonus per disagio economico un aumento della spesa complessiva (che risulterebbe più elevata per i nuclei di minori dimensioni), ha proposto di innalzare la quota percentuale di riduzione della spesa annua di riferimento.

L'Autorità ha chiarito che l'obiettivo di neutralizzare gli impatti economici negativi della riforma tariffaria per i clienti ammessi al bonus elettrico per disagio economico può essere perseguito mediante l'indicazione di una quota pari almeno al 35% della spesa al lordo delle imposte.

È stato, inoltre, proposto di prevedere una quota integrativa del bonus elettrico, pari alla differenza del consumo elettrico medio annuo aggiuntivo rispetto al consumo medio annuo di tutti i clienti, per coloro che non usufruiscono del bonus gas, nonché di eliminare l'attuale condizione per cui può essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l'accesso al bonus; ciò in considerazione del fatto che l'attuale sistema di controlli attuati dal Sistema di gestione delle agevolazioni sulla tariffa elettrica (SGATE) già garantisce che per ogni nucleo ISEE sia assicurata l'erogazione di un solo bonus elettrico e gas senza possibilità di evasione.

Questo ha lo scopo di facilitare l'accesso al bonus delle famiglie con un ISEE entro la soglia e di ridurre gli oneri della gestione in capo ai distributori elettrici e gas, tenuti oggi ad accertare che il POD/PDR, di cui si richiede l'agevolazione, sia effettivamente localizzato all'indirizzo di residenza.

Infine, l'Autorità, ha ribadito la proposta già evidenziata nella precedente segnalazione 273/2014/I/com in merito all'indicizzazione periodica del livello soglia di accesso all'ISEE.

Segnalazione in materia di riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicati ai clienti domestici di energia elettrica

Con la segnalazione 18 giugno 2015, 292/2015/I/eel, l'Autorità ha richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento sull'avanzamento delle attività dell'Autorità stessa per la riforma della struttura delle tariffe elettriche applicabili ai clienti domestici, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dall'art. 11, comma 3, il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità adatti le componenti della tariffa elettrica, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi, e adegui le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

Nel dettaglio, la segnalazione in esame, oltre a evidenziare i benefici derivanti per il sistema dall'eliminazione della progressività dalle tariffe di rete e dalle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, in termini di correttezza nella segnalazione dei costi agli utenti, di penetrazione delle fonti rinnovabili e, in generale, di maggior efficienza, dedica una breve analisi alla dimensione complessiva e all'aumento, nel corso degli ultimi dodici anni, dell'incidenza degli oneri generali di sistema per il cliente domestico tipo.

L'Autorità ha anche richiamato all'attenzione su alcuni aspetti che, pur ricadendo nelle competenze di altre amministrazioni, comporteranno a regime effetti significativi sull'effettiva e concreta applicazione della riforma e sulla sua complessiva sostenibilità, nonché accettabilità sociale. Tra questi, l'Autorità ha evidenziato:

- l'importanza del tempestivo adeguamento da parte del Governo del meccanismo del bonus sociale, come ammortizzatore degli effetti della riforma per le famiglie in condizioni di disagio economico. A questo proposito l'Autorità, dopo aver raccolto elementi dai soggetti interessati con la prima consultazione e dopo aver effettuato analisi quantitative sui percettori di bonus sociale, ha presentato le proprie proposte per nuovi criteri integrativi, come previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102/14 con la segnalazione 287/2015//com;
- la necessità di revisione del meccanismo a recupero relativamente alle accise sul prelievo di energia elettrica da parte dei clienti domestici; tale meccanismo, se non venisse adeguatamente rivisto, risulterebbe l'ultimo elemento che comporterebbe l'utilizzo degli scaglioni di consumo nelle bollette elettriche, di fatto con effetto progressivo;
- l'esigenza di una semplificazione della *governance* degli oneri generali di sistema, resa molto complessa dal successivo stratificarsi dei diversi interventi normativi di fonte diversa. In proposito, l'Autorità ha evidenziato che tale situazione potrebbe essere semplificata con un intervento legislativo, da un lato, abrogativo di diverse norme esistenti, e, dall'altro, che fissi i criteri allocativi di base degli oneri e degli assegni, al Governo gli obiettivi di agevolazione a favore delle imprese in modo coerente con l'ordinamento europeo, all'Autorità il compito di definire e di aggiornare le modalità concrete di applicazione

degli oneri generali di sistema alle diverse tipologie di utenza, eliminando le sperequazioni oggi presenti.

Aggiornamento relativo alla situazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambito territoriale minimo

Con la segnalazione 8 marzo 2016, 86/2016//gas, l'Autorità ha inteso fornire al Governo e al Parlamento un quadro aggiornato relativo alle procedure per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale sul modello degli ATO, ponendo in rilievo criticità e ostacoli alla piena attuazione della riforma, avviata dall'art. 46-*bis* del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.

Dopo avere riassunto il quadro normativo e regolamentare che si è stratificato nel corso degli anni, comprensivo anche delle ultime proroghe accordate per la predisposizione dei bandi di gara, introdotte dal comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge n. 21/16, la segnalazione evidenzia la necessità di garantire il consolidamento e la razionalizzazione delle norme tese ad assicurare l'ordinato e trasparente svolgimento delle procedure di gara.

Al riguardo, l'Autorità ha rilevato l'esigenza di disincentivare il ripetersi di casi di pubblicazione di bandi in manifesta violazione degli iter procedurali e di controllo previsti, a detrimento della trasparenza e della effettiva concorrenza nelle gare e con l'ulteriore conseguenza di protrarre gli affidamenti in essere, a beneficio del gestore uscente.

Pertanto, al fine di realizzare la riforma prospettata dal decreto legge n. 159/07, l'Autorità ha suggerito alcuni interventi normativi che mirano ad alleggerire l'iter procedurale, bilanciando la tutela degli interessi dei clienti finali al contenimento dei costi da riconoscere in tariffa, con una più decisa spinta all'effettivo svolgimento delle gare in condizioni di trasparenza e concorrenza.

Tra tali interventi si rilevano:

- la revisione delle scadenze per la pubblicazione dei bandi di gara, con il ripristino di una scansione temporale ragionevole, maggiormente coerente con quella prevista dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (regolamento gare), e dunque evitando il concentrarsi di un numero eccessivo di gare in periodi ridotti;
- il rafforzamento della posizione degli enti locali concedenti nei confronti dei gestori nell'acquisizione delle informazioni e dei

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

dati, individuati nel regolamento gare, necessari per la predisposizione delle gare, con la previsione di specifiche sanzioni per i ritardi nella messa a disposizione dei dati;

- la semplificazione dell'iter di analisi degli scostamenti tra il valore di rimborso delle reti esistenti (VIR) e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB) da parte dell'Autorità. Sul punto, si propone l'identificazione di percorsi accelerati per i casi in cui le stazioni appaltanti siano nella condizione di certificare l'applicazione delle *Linee guida* per il calcolo del VIR e lo scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito non risulti superiore a una soglia predeterminata, che secondo l'Autorità non dovrebbe comunque eccedere il 6-8%;
- la semplificazione dell'iter di analisi dei bandi di gara, dando mandato all'Autorità di adottare i provvedimenti che consentano di definire corsie preferenziali per i casi di bandi di gara che siano stati redatti nel sostanziale rispetto del bando di gara tipo e del disciplinare tipo, limitando l'analisi alla valutazione della

congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo e prevedendo che, qualora tali condizioni non siano rispettate, vengano identificati, nell'ambito delle osservazioni che l'Autorità rende alla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal regolamento gare, i limiti ai futuri riconoscimenti tariffari;

- l'introduzione di incentivi economici, eventualmente nella forma di sanzioni, che possano indurre al rispetto delle tempistiche previste per la pubblicazione dei bandi e al rispetto dell'iter procedimentale stabilito dalla legge e dal regolamento gare;
- la limitazione del valore del VIR riconoscibile ai fini tariffari, relativo ai comuni nei quali sia stato determinato uno scostamento maggiore del 10%, al valore della RAB incrementata del 10%, nei casi di mancato rispetto della tempistica prevista per l'invio all'Autorità della documentazione necessaria per le verifiche relative agli scostamenti VIR-RAB da parte delle stazioni appaltanti;
- la revisione dei requisiti di partecipazione previsti per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari.

Pareri e proposte al Governo

Parere al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto recante approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici

In data 16 aprile 2015, con il parere 172/2015/l/efr, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto recante approvazione di modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, raccomandando le seguenti modifiche:

- di prevedere, all'art. 4, comma 6, che il *vademecum* informativo sia predisposto dai gestori di rete sulla base dei principi definiti dall'Autorità, anziché prevedere che tale *vademecum*

informativo sia oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Autorità per ciascun gestore di rete;

- di espungere, dalla Parte I del modulo, l'autorizzazione all'utilizzo del codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto, dalla Parte II del modulo, la previsione che, per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto, il codice IBAN venga direttamente trasmesso dal richiedente al GSE all'atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto, da effettuarsi presso il medesimo GSE;
- di prevedere, nella Parte II del modulo, che il produttore indichi anche la marca e il modello degli *inverter*, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti.